

IIS EMILIO ALESSANDRINI - Abbiategrasso
Servizio di Prevenzione e Protezione

ALLEGATO 11

Manuale dei

Lavoratori

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 2 di 22

 I.I.S. Alessandrini		
I.T.I.S. - L.S. Via Einaudi, 3 - 20081 Abbiategrasso Tel. 029466306 - Fax 0294967188	I.P.S. Via Vivaldi, 8 - 20081 Abbiategrasso Tel. 0294960197 - Fax 0294963247	S.P.P.

MANUALE INFORMATIVO

DOCENTI E NON DOCENTI

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016
		Pagina 3 di 22

INDICE

PRESENTAZIONE		3
1. DEFINIZIONI		5
2. MISURE GENERALI DI TUTELA		5
3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E DEL PREPOSTO		6
4. OBBLIGHI DEL LAVORATORE		7
5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		8
6. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA		8
7. MEDICO COMPETENTE		8
8. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI		9
9. FORMAZIONE DEI LAVORATORI		9
10. SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO		10
11. MACCHINARI ED ATTREZZATURE (LABORATORI E UFFICI)		10
12. PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE		11
13. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI NELLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO		11
14. PRONTO SOCCORSO		11
15. SEGNALETICA DI SICUREZZA		11
16. IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE		12
17. CONTROLLI SANITARI		13
18. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		14
MANUALE DI PRONTO SOCCORSO RIDOTTO ALLEGATO		17

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 4 di 22

PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha introdotto il testo unico sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, riunendo una serie di diritti e doveri per tutti gli individui impegnati nel mondo del lavoro sanciti dalla legislatura pre-vigente (soprattutto il D.Lgs. 626/94 e modifiche).

In particolare nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 la figura dello studente che frequenta i laboratori viene equiparata a quella di un lavoratore.

Lo stesso decreto prevede norme, di seguito schematizzate (in corsivo si riporta il testo di legge), e stabilisce per il Dirigente Scolastico l'obbligo della informazione ai lavoratori sui problemi della sicurezza. Per ottemperare all'art. 36 del D.Lgs. 81/08, si è ritenuto opportuno distribuire il presente manuale a tutti i lavoratori della scuola, per un'attenta lettura che sia motivo di accurata riflessione.

Auspicabile sarà una discussione dei docenti nelle classi con gli studenti e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto sul tema SICUREZZA.

Il Dirigente Scolastico

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016
		Pagina 5 di 22

1. DEFINIZIONI

In riferimento all'art. 2 del D.Lgs. 81/08 vengono definite le seguenti figure:

...omissis...

- a) **lavoratore**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni;
- b) **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ...omissis... (n.d.r. nelle scuole la figura del datore di lavoro è individuata nel Dirigente Scolastico);
- ...omissis...
- f) **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **addetto al servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) **medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) **servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) **sorveglianza sanitaria**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) **prevenzione**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) **salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) **sistema di promozione della salute e sicurezza**: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) **valutazione dei rischi**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) **pericolo**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) **rischio**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- ...omissis...

2. MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori vengono riportati al Capo III Sez I della legge in oggetto; in particolare le misure generali riprese all'art 15 sono:

...omissis...

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016
		Pagina 6 di 22

- c) *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
 - d) *il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;*
 - e) *la riduzione dei rischi alla fonte;*
 - f) *la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
 - g) *la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
 - h) *l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;*
 - i) *la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
 - l) *il controllo sanitario dei lavoratori;*
 - m) *l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;*
 - n) *informazione e formazione adeguate per i lavoratori;*
 - o) *informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;*
 - p) *informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - q) *istruzioni adeguate ai lavoratori;*
 - r) *la partecipazione e consultazione dei lavoratori;*
 - s) *la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - t) *la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;*
 - u) *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;*
 - v) *l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
 - z) *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.*
- ...omissis...

3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E DEL PREPOSTO

Vengono riportati al Capo III Sez I della legge in oggetto anche gli obblighi fondamentali cui devono attenersi tutte le figure oggetto della legge: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, progettisti, installatori, medico competente, ecc. Con particolare riguardo alla dirigenza (datore di lavoro), la legge cita:

art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

...omissis...

- a) *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
- b) *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*

art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

...omissis...

- a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
- b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

...omissis...

- l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
- m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 7 di 22
---	---	--

...omissis...

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

...omissis...

Così come sancito dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 il Dirigente Scolastico dopo la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in base alla scelta delle attrezzature di lavoro e dei materiali impiegati, elabora un documento sulla base dell'**art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)**:

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

...omissis...

4. OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore (personale scolastico, docenti, non docenti, studenti) deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare l'**art. 20** prevede:

...omissis...

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 8 di 22
---	---	--

- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*
...omissis...

5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Egli deve possedere capacità e requisiti professionali in base all'art 32, collaborare con il Dirigente Scolastico (art. 29) alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, partecipare alle riunioni periodiche (art. 35) ed adempiere a quanto previsto dall'art. 33 insieme a tutti gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

6. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In tutte le scuole tra i rappresentanti sindacali RSU viene eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il quale deve esercitare le attribuzioni sancite nell'**art. 50**:

1. *Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:*

- a) *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
b) *è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
c) *è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
d) *è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
e) *riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
f) *riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
g) *riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
h) *promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
i) *formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
l) *partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
m) *fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
n) *avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
o) *può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

...omissis...

3. *Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.*

...omissis...

6. *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.*

...omissis...

7. MEDICO COMPETENTE

Figura fondamentale del Servizio di Prevenzione e Protezione istituito dal Dirigente Scolastico è il Medico Competente i cui obblighi sono citati nell'**art. 25**:

1. *Il medico competente:*

- a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 9 di 22
---	---	--

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f)(lettera soppressa)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

8. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il Dirigente Scolastico provvede affinché ciascun lavoratore (docente, non docente e studente) riceva una adeguata informazione secondo l'**art. 36**:

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

...omissis...

9. FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il Dirigente Scolastico attua una formazione che risponda all'**art. 37**:

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

...omissis...

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 10 di 22

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- ...omissis...
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- ...omissis...

10. SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

In base alla legislatura vigente [**Legge 584/1975**: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"; **Direttiva 14 dicembre 1995**: "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici"; **CIRCOLARE 28 marzo 2001, n.4**: "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" (GU n. 85 del 11-4-2001); **Legge 448/2001 (articolo 52, comma 20)**: definisce le sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori con l'entrata in vigore dell'euro; **Legge n.3 16 gennaio 2003 (articolo 51)**: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Tutela della salute dei non fumatori"; **Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2003**: l'accordo impone la separazione dei locali riservati ai fumatori attraverso "idonee barriere fisiche" e la presenza di un'opportuna segnaletica per l'area fumatori; **Decreto 23 dicembre 2003 (articolo 2)**: il decreto definisce alcuni requisiti tecnici sulla ventilazione degli spazi riservati ai fumatori, approfondendo le tematiche affrontate precedentemente nell'Accordo Stato Regioni; **Decreto Legge n. 266, 9 novembre 2004 (articolo 19)**: stabilisce la proroga, fino al 10 gennaio 2005, dell'articolo 51 (comma 6) della L. 3/2003; **Circolare 17 dicembre 2004**: emanazione della circolare attuativa della L. 3/2003; **Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004, art. 1, comma 189)**: determina nuove sanzioni pecuniarie (l'infrazione al divieto di fumo punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10%, per cui la misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro); **Legge 18 marzo 2008 n. 75**: ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003; **Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013**: estensione del divieto di fumo anche all'esterno della scuola purchè di pertinenza della stessa] è rigorosamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici (anche all'esterno della scuola purchè di pertinenza della scuola stessa), oltre che per motivi igienico-sanitari anche per motivi di sicurezza antincendio.

Sempre per motivi igienico-sanitari, oltre che per motivi di sicurezza, è indispensabile che il luogo di lavoro sia pulito e ogni lavoratore (studente, docente e non docente) deve mantenerlo tale. In particolare i rifiuti vanno gettati in appositi contenitori e non per terra, dove può generare rischio di incidente per gli altri oltre che per se stesso.

Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all'interno che all'esterno e ogni lavoratore deve conoscere il percorso di emergenza che deve seguire in caso di evacuazione.

Ogni lavoratore non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività connesse, sotto la direzione del responsabile.

Al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare grave rischio, si deve avvertire immediatamente il docente preposto alla sorveglianza il quale impartisce le istruzioni del caso; nel più breve tempo possibile il docente (o il non docente coinvolto nell'azione di sicurezza) avverte immediatamente il Dirigente Scolastico.

I servizi igienici devono essere lasciati puliti e in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri. Nel caso in cui tali servizi per motivi igienico-sanitari, possano essere causa di rischio alla salute dell'utenza, gli incaricati della sorveglianza devono interdire l'accesso agli ambienti fino a quando non sono state rimosse le cause di rischio.

11. MACCHINARI ED ATTREZZATURE (LABORATORI E UFFICI)

Attrezzatura di lavoro didattico è qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante l'orario di lezione o di lavoro, sia per impiego collettivo che individuale.

L'operatore, nel momento in cui utilizza le attrezzature, deve seguire le istruzioni del manuale operativo proprio dell'attrezzatura adoperata, al fine di ridurre il più possibile i rischi e di migliorare il livello di sicurezza.

Nessuno deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione senza autorizzazione di un preposto o del Dirigente Scolastico.

Prescrizioni Per L'attrezzatura

L'utilizzazione dell'attrezzatura non deve mai essere fonte di rischio per il lavoratore. La certificazione europea, confermata dall'apposizione della sigla CE, è considerata valida garanzia di rispondenza delle attrezzature alle normative vigenti, quindi sicure per i lavoratori.

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 11 di 22

12. PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE

Dalla normativa vigente si evince che la sicurezza di studenti e personale in caso di incendio si può raggiungere solo attraverso l'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, attuabile mediante la predisposizione di un piano d'emergenza (formato da un Piano Operativo della Sicurezza e dalle Procedure di Evacuazione), i cui contenuti sono resi noti a tutti i frequentatori della scuola, tramite affissione all'albo della scuola e diffusione in ogni ambiente dell'edificio scolastico.

Nel piano d'emergenza sono specificate:

- i soggetti incaricati dell'attuazione delle procedure di emergenza
- i compiti, le funzioni e le azioni dei diversi soggetti coinvolti
- le modalità di evacuazione del personale e degli studenti
- le aree destinate all'emergenza.

Ne consegue che è possibile individuare a priori gli obblighi generali che coinvolgono indistintamente tutti i lavoratori della scuola.

13. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI NELLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, il lavoratore deve disinserire l'alimentazione elettrica. Il lavoratore deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici. Inoltre prima di utilizzare apparecchi elettrici deve assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato e quando estrae la spina dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura (e non tirando il cavo).

Con particolare riferimento alla normativa, nell'**art. 81** si leggono i requisiti di sicurezza:

1. *Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.*
2. *Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.*

14. PRONTO SOCCORSO

In caso di incidente capitato ad altri, il lavoratore deve rapidamente avvertire il preposto presente. Non deve rimuovere l'infortunato e deve attendere le istruzioni.

E' opportuno che egli si renda disponibile per eseguire le eventuali disposizioni del preposto o dell'incaricato.

In allegato si riporta un efficace manuale di pronto soccorso ridotto. Per ulteriori conoscenze è reso disponibile ad ogni piano dell'istituto, ed è affisso all'albo, un manuale di pronto soccorso completo di semplice consultazione.

15. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l'attenzione in modo rapido e facilmente comprensibile su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli (come indicato nell'Allegato XXIV della legge 81/08).

Significato dei colori di sicurezza

COLORE DI SICUREZZA	SIGNIFICATO DEI COLORI	INDICAZIONE
ROSSO	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - Allarme	Alt, arresto, dispositivi d'interruzione, dispositivi d'emergenza, sgombro
	Materiali ed attrezzature antincendio	Identificazione ed ubicazione
GIALLO	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela, verifica
AZZURRO	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica, obbligo di portare un dispositivo di protezione individuale
VERDE	Segnale di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 12 di 22
---	---	---

16. IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE

La legge garantisce una particolare tutela verso i vidoterminalisti, ossia coloro che in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali, operano davanti ad un videoterminale. Nell'**art. 173** è scritto:

1. *Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:*

- a) *videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;*
- b) *posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;*
- c) *lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.*

Ne consegue, quindi, che solo i soggetti dichiaratamente videoterminalisti saranno legittimati a fruire delle agevolazioni che la legge concede loro. Di seguito sono riportati l'**art. 175** e l'**allegato 34** del testo unico.

Art. 175 (Svolgimento quotidiano del lavoro)

- 1. *Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.*
- 2. *Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.*
- 3. *In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.*
- 4. *Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.*
- 5. *È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.*
- 6. *Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.*
- 7. *La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.*

ALLEGATO XXXIV

Requisiti minimi

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.

1. Attrezzature

a) *Osservazione generale.*

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) *Schermo.*

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.

La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

c) *Tastiera e dispositivi di puntamento.*

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

d) *Piano di lavoro.*

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 13 di 22

L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

f) Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

2. Ambiente

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

b) Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

c) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

d) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

e) Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

3. Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

17. CONTROLLI SANITARI

Saranno sottoposti a visite specialistiche tutti coloro per i quali l'esito della visita medica ne evidenzia la necessità. La sorveglianza sanitaria del lavoratore è garantita secondo le modalità fissate nell'**art. 41**:

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016
		Pagina 14 di 22

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

18. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel Titolo VI della legge si indica cosa si intende per movimentazione carichi e di seguito riportiamo gli articoli del Capo I (nel Capo II sono riportate le sanzioni) e l'allegato di riferimento.

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I - Disposizioni Generali

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 15 di 22
---	---	---

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
- d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATO XXXIII

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

Elementi Di Riferimento

1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 16 di 22
---	---	---

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Fattori Individuali Di Rischio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

Riferimenti A Norme Tecniche

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

Per evitare che siano compiute di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano mettere a rischio la propria sicurezza (o degli altri lavoratori), è obbligatorio da parte del lavoratore la conoscenza delle tecniche di corretta movimentazione dei carichi e pertanto è necessario che si attenga scrupolosamente agli obblighi elencati di seguito.

Prima Dello Spostamento

- esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso
- controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, parti deboli, se è scivoloso, fragile, ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio instabile, ecc
- assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento
- utilizzare i dispositivi di protezione, quali ad esempio guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, ecc
- indossare indumenti e calzature adeguati ed evitare qualsiasi effetto personale (bracciali, collane, orologi, ecc.) inadeguato e poco compatibile con l'attività di movimentazione
- prima del sollevamento posizionarsi in modo tale che le gambe siano bene aperte, con un piede al fianco del carico e l'altro dietro il carico
- i pesi che si manipolano devono essere inferiori a 30 kg per i maschi 20 kg per le donne e gli adolescenti maschi e 15 kg per gli adolescenti di sesso femminile

Durante Il Sollevamento

- fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole anziché caricare i muscoli della schiena
- la schiena deve essere mantenuta in posizione eretta
- fare presa sul carico in modo tale che le dita e palmi delle due mani siano a contatto con l'oggetto
- tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate
- evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco
- evitare movimenti bruschi

Durante Lo Spostamento

- accertare che la mole del carico permetta di avere piena visibilità del tragitto da percorrere
- qualora il peso debba essere caricato/scaricato su un automezzo con sponda, assicurarsi che la sponda appoggi su un base stabile
- accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare
- accertarsi che la superficie calpestabile non sia scivolosa
- accertarsi che non vi siano strutture con pericoli di crollo

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 17 di 22
---	---	---

MANUALE DI PRONTO SOCCORSO RIDOTTO ALLEGATO **a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente**

Il primo soccorso è l'aiuto che si presta alla vittima di un incidente o di un malore, in attesa che intervenga il medico o giungano i soccorsi qualificati.

In qualche caso può essere determinante, ma molto più frequentemente serve a dare un minimo di sollievo e conforto all'infortunato, far sì che all'arrivo del medico o dell'ambulanza le sue condizioni siano migliori di quanto avrebbero potuto essere se non avesse ricevuto alcun soccorso. Il soccorritore occasionale non è un medico, potrà quindi eseguire solo pratiche di cui sia perfettamente a conoscenza e sicuro (**è meglio non fare nulla piuttosto che fare qualcosa di sbagliato**).

Norme utili di Pronto Soccorso

Per le emergenze sanitarie pericolose per la sopravvivenza è molto importante attivare un precoce allertamento (telefonare al 118 o il 112 Numero Unico Europeo).

Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardiopolmonare è di fondamentale importanza perché permette di mantenere ossigenato il cervello, limitando i danni neurologici, il cuore e altri organi in attesa dell'arrivo del medico, opportunamente attrezzato per il ripristino definitivo delle funzioni vitali sospese.

Primo soccorso

REGOLE BASILARI (anche per infortuni lievi)

- 1) proteggere se stessi (utilizzare SEMPRE guanti monouso)
- 2) onde prevenire danni ulteriori all'infortunato, mantenere la calma ed astenersi da manovre errate
- 3) chiamare i soccorsi (118 o 112 numero unico europeo) e gli addetti al Primo Soccorso (i nomi sono riportati nella Circolare della Sicurezza affissa all'albo dell'istituto).

ASSISTENZA AGLI INFORTUNATI MENO GRAVI (se le funzioni vitali sono sotto controllo, l'infortunato è in un luogo sicuro e sono stati chiamati i soccorsi)

- 1) individuare i danni
- 2) cercare di raccogliere informazioni sull'accaduto
- 3) confortare l'infortunato
- 4) chiamare gli addetti al Primo Soccorso (i nomi sono riportati nella Circolare della Sicurezza affissa all'albo dell'istituto).

Arresto respiratorio

In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere, il sangue trasporta l'ossigeno al cervello e a altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è presente.

L'arresto respiratorio può essere provocato da:

- ostruzione delle vie aeree da corpi estranei
- perdita di coscienza duratura
- inalazione di fumo durante un incendio
- overdose da farmaci
- folgorazione
- infarto miocardio

L'intervento del soccorritore nei casi di insufficienza o arresto del respiro permette, attraverso la respirazione bocca a bocca, bocca naso, di migliorare l'ossigenazione in persone che hanno ancora un cuore battente e di prevenire l'imminente arresto cardiaco.

Ostruzione delle vie respiratorie

Anche se accade spesso ai bambini, gli adulti possono anche loro esserne colpiti: un boccone di cibo, una caramella, un piccolo oggetto tenuto imprudentemente tra i denti, possono incidentalmente introdursi nelle vie respiratorie. Se l'oggetto è piccolo, un violento colpo di tosse può risolvere favorevolmente la situazione; se l'oggetto è grande e resta bloccato nella trachea, i tentativi di respirare possono spingerlo più in profondità, rendendo urgentissimo e indispensabile l'intervento di soccorso, in questo caso il soccorritore occasionale, che non può attendere l'arrivo dei soccorsi qualificati, deve procedere con immediatezza, ma con molta calma.

COSA FARE

- Fate piegare in avanti la persona colpita percuotendola più volte energicamente tra le scapole
- Autosoccorso; se ci si trova da soli senza la possibilità di essere soccorsi da altri, mettere la mano a pugno contro lo stomaco con il pollice verso l'ombelico, con l'altra mano spingere energicamente il pugno verso l'interno e verso l'alto, ripetendo la manovra più volte.

Cosa fare in caso di SOFFOCAMENTO

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 18 di 22
---	---	---

- 1) lasciare che la persona provi ad espellere il corpo estraneo o aiutarla, esercitando pressione tra sterno e ombelico
- 2) se la vittima è una donna incinta, le spinte vanno effettuate sul torace
- 3) se l'infortunato non è cosciente, sdraiarlo sulla schiena ed esercitare le spinte allo stesso modo

Ferite

Si definisce ferita aperta una lesione che presenta la pelle tagliata, mentre si chiama **escoriazione** una ferita che interessa il primo e più superficiale strato della cute. I piccoli tagli e le escoriazioni possono essere curate e medicate in casa, salvo infezione.

COSA FARE

- Indossare immediatamente guanti monouso.
- Mettere a nudo la ferita e pulire la parte circostante usando garze sterili e disinfettante leggero.
- Lavare con acqua la ferita senza strofinarla, se vi è del terriccio è bene rimuoverlo con getto d'acqua.
- Asciugare con tessuto pulito applicando un cerotto e/o una fasciatura.
- In caso di ferita profonda, in attesa del medico o dell'ambulanza, dopo aver lavato e asciugato la parte interessata, coprire con garze sterili e fasciare. Se vi è fuoriuscita di sangue è bene tamponare con garze sterili evitando di rimuovere il primo strato di garza.
- Se la ferita è stata provocata da oggetti arrugginiti o sporchi bisogna andare da un medico per prevenire il tetano.

Cosa fare in caso di FERITE ED EMORRAGIE LIEVI

- 1) lavare la ferita con acqua
- 2) disinfettare
- 3) premere con un tampone pulito
- 4) tenere l'arto più alto del corpo

Cosa fare in caso di FERITE ED EMORRAGIE GRAVI

- 1) bloccare l'emorragia comprimendo a monte della ferita
- 2) non rimuovere ciò che ha provocato la ferita
- 3) in caso di emorragie interne, porre la persona in posizione orizzontale con le gambe alzate
- 4) in casi molto gravi, bloccare l'emorragia con un laccio da applicare per massimo 15 minuti (annotare l'ora di applicazione)

Sangue dal naso

La fuoriuscita di sangue dal naso, **epistassi**, è un evento frequente nei traumi al volto (una caduta, un pugno, ecc.), ma può essere causata anche da una alterazione della mucosa nasale, ad esempio durante un forte raffreddore.

COSA FARE

- Far sedere l'infortunato con il busto inclinato in avanti, in modo che il sangue non venga deglutito.
- Per tamponare l'emorragia comprimere con due dita entrambe le narici, per una decina di minuti; se non si arresta ripetere l'operazione.
- Si possono applicare compresse fredde ai lati del naso.

Crampi muscolari

Nel caso di crampi agli arti occorre rilassare il muscolo interessato, massaggiandolo per favorire la circolazione sanguigna, fare quindi compiere un movimento opposto a quello che normalmente esegue.

COSA FARE

- Per il piede: drizzare le dita piegate, spingendole in su, oppure appoggiare la parte anteriore del piede a terra facendo forza.
- Per la coscia: drizzare il ginocchio e tirare con forza la gamba in avanti, oppure fare forza sul ginocchio.
- Se si è colpiti da crampi dopo una sudata è bene mettersi a riposo e bere acqua salata o un integratore salino.

Folgorazioni

La folgorazione si verifica quando la corrente elettrica, venendo incidentalmente a contatto con una persona procura dei danni ai suoi tessuti ed organi.

Cosa fare in caso di ELETTROCUZIONE

- 1) interrompere l'alimentazione elettrica
- 2) controllare l'attività respiratoria e cardiaca
- 3) controllare se presenta ustioni
- 4) chiamare il medico e l'ambulanza (118 o 112 numero unico europeo) e gli addetti al Primo Soccorso (i nomi sono riportati nella Circolare della Sicurezza affissa all'albo dell'istituto)

Ustioni e scottature

Le ustioni sono **lesioni** del tessuto cutaneo provocate dal calore o da sostanze chimiche a carattere corrosivo come acidi, solventi e insetticidi.

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 19 di 22

COSA FARE

- La prima cosa da fare è allontanare la vittima dalla fonte dell'incidente e per le ustioni provocate dal calore raffreddare la parte colpita.
- In caso di ustioni leggere quali bruciature o scottature sciacquare in acqua fredda e applicare poi una compressa di garza sterile. E' importante non applicare medicinali, unguenti o sostanze oleose di nessun tipo, non applicare cerotti ed evitare di toccare le ustioni, non forare mai le vesciche causate da bruciature.
- In caso di scottature lievi, applicare compresse fredde ed evitare l'esposizione al sole. Se invece ci sono vescicole o bolle, applicare compresse fredde e/o pomate antinfiammatorie. Evitare l'assunzione di farmaci.
- In caso di ustioni gravi chiamare subito il 118 o il 112 numero unico europeo d'emergenza e non tentare di togliere gli eventuali indumenti aderenti alle ustioni, in attesa dei soccorsi se l'ustionato è cosciente metterlo in posizione antishock, ponendolo supino con i piedi sollevati di circa 30 cm.

Cosa fare in caso di USTIONI LIEVI

- 1) versare molta acqua fredda sulla parte colpita
- 2) coprire con una garza sterile
- 3) non toccare con le mani
- 4) non rompere eventuali bolle o vescicole sulla pelle

Cosa fare in caso di USTIONI GRAVI

- 1) chiamare subito i soccorsi
- 2) non toccare le parti colpite
- 3) non versarvi acqua
- 4) non rimuovere abiti bruciati a contatto con la pelle
- 5) coprire con un telo pulito

Cosa fare in caso di USTIONI CHIMICHE

- 1) togliere subito gli indumenti impregnati di sostanze chimiche
- 2) lavare abbondantemente la parte colpita.

Intossicazioni

a) Intossicazione da fumi

Il soccorritore occasionale dovendo intervenire in ambienti chiusi deve evitare egli stesso di restare vittima dell'intossicazione, quindi effettua le seguenti operazioni:

- Spalancare porte e finestre.
- Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto bagnato.
- Trasportare immediatamente l'infortunato all'aria aperta.
- Controllare subito respirazione e polso.
- Se la vittima è in stato di incoscienza metterla in posizione di sicurezza (vedi figure in fondo).
- Accertarsi che non vi siano altre persone colpite dall'intossicazione.

b) Intossicazione da monossido di carbonio

Metano e GPL non sono tossici di per sé, ma durante la combustione consumano l'ossigeno presente nell'ambiente e formano dei gas, primi fra tutti l'anidride carbonica e l'ossido di carbonio (molto tossico). ATTENZIONE: il monossido di carbonio non ha odore, l'intossicazione si manifesta con sonnolenza, mal di testa, nausea. Occorre attivarsi come per l'intossicazione da fumi.

Regole generali per intossicazione da gas e fumo

Tutti i tipi di gas domestico o GPL sono addizionati con sostanze di odore pungente, in modo che un eventuale perdita possa essere immediatamente percepita (fuga di gas). Per il gas le operazioni da fare sono:

- Chiudere immediatamente il rubinetto del contatore
- Spalancare subito porte e finestre
- Spegnere qualsiasi fiamma e non azionare assolutamente nessun comando elettrico (ad esempio non accendere la luce)

- Richiedere al pronto intervento della società erogatrice un controllo sull'impianto

Per il fumo le operazioni da fare sono:

- Non entrare in un locale dove si sospetti la presenza di gas o di esalazioni tossiche
- Fermare se possibile la fonte di emissione (chiudere le valvole ancora aperte)
- Avvertire il personale tecnico
- In presenza di fumi, camminare il più in basso possibile

Regole generali di primo soccorso da seguire nei seguenti casi

INFORTUNI AGLI OCCHI

- 1) agire con estrema cautela
- 2) lavare abbondantemente in caso di contatto con sostanze chimiche

INFORTUNI ALLE ORECCHIE

- 1) tamponare in caso di emorragia
- 2) non rimuovere nulla in caso di schegge o di corpi estranei

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 16/05/2016
		Pagina 20 di 22

SVENIMENTI

- 1) controllare che la persona respiri e che sia presente l'attività cardiaca
- 2) mettere lo svenuto in posizione supina
- 3) sollevargli le gambe
- 4) favorire la circolazione dell'aria

AVVELENAMENTO

- 1) chiamare il 118 (o il 112 Numero Unico Europeo) Centro Antiveneni descrivendo i sintomi ed indicando la sostanza ingerita
- 2) controllare le funzioni vitali dell'infortunato
- 3) eseguire solamente le operazioni consigliate dal centro specializzato
- 4) se possibile, consegnare ai soccorritori il flacone della sostanza ingerita

Arresto cardiaco

In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, l'ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l'arresto. L'arresto cardiaco può essere provocato da

- infarto cardiaco
- emorragia grave
- folgorazione
- trauma con emorragia importante

L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, che si accerta con la palpazione del polso carotideo, permette di ripristinare attraverso il massaggio cardiaco esterno una circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali dall'anossia (mancanza di ossigeno).

Stato di coma

Per stato di coma si intende la condizione in cui l'infortunato non risponde ai comandi elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi. Lo stato di coma può essere provocato da:

- ictus
- intossicazioni da farmaci
- sincope
- ipoglicemia
- folgorazione
- epilessia

Interventi da effettuare per supportare le funzioni vitali

Per un corretto ed efficace intervento ad una persona con arresto delle funzioni vitali è necessario seguire una serie di operazioni che permette al soccorritore di non omettere manovre importanti e di mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche.

La sequenza delle fasi è la seguente:

1. verifica dello stato di coscienza
2. attivazione del 118 o 112 Numero Unico Europeo
3. apertura della bocca e verifica delle vie aeree
4. ventilazione di soccorso (2 insufflazioni)
5. palpazione del polso carotideo
6. inizio del massaggio cardiaco (15 compressioni)
7. prosecuzione dei cicli di massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con rapporto 15:2, cioè 15 massaggi e 2 ventilazioni.

Il passo successivo consiste nella valutazione della attività respiratoria. Tale analisi richiede alcune manovre preliminari:

- sistemazione dell'infortunato in posizione supina su superficie dura (pavimento)
- apertura della bocca con le dita incrociate per accertare la presenza di materiale solido o liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino
- posizionamento della testa in iperestensione, che si ottiene con una mano sulla fronte e una sotto la mandibola; la manovra serve a sollevare la base della lingua che potrebbe ostruire le vie aeree.

Arrivando presso una persona vittima di un malore si deve accertare la presenza o meno della coscienza chiedendo: "come stai?" e scuotendo leggermente la spalla.

Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente il sistema di soccorso 118 o il 112 Numero Unico Europeo fornendo tutte le informazioni richieste.

Verificare e valutare l'assenza della respirazione spontanea avvicinando l'orecchio alla bocca della vittima. Da questa posizione si guardano con la coda dell'occhio i movimenti della gabbia toracica, si ascoltano i rumori respiratori e si sente il passaggio di aria calda.

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR – Allegato 11: Manuale dei lavoratori	DVR: mod03 - rev04 Luogo: Abbiategrasso Data: 16/05/2016 Pagina 21 di 22
---	---	---

Accertata l'assenza di respiro spontaneo il soccorritore deve eseguire due respirazioni di soccorso soffiando lentamente circa 800 cc (equivalente ad un'espirazione forzata) di aria nei polmoni dell'infortunato con il metodo bocca a bocca cioè circondando con la propria bocca quella dell'infortunato avendo cura di tappare con le dita le narici e di mantenere la posizione iperestesa del capo con l'altra mano. In questa fase può succedere di non riuscire a far entrare aria nei polmoni dell'infortunato; tale evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo collocato in una zona irraggiungibile dalle dita del soccorritore e si rende necessaria la manovra di Heimlich che consiste nel comprimere il torace per espellere il corpo estraneo che ostruisce le vie aeree.

Dopo le prime due respirazioni di soccorso il soccorritore deve accertarsi della presenza o meno di attività cardiaca palpando per non più di 10 secondi il polso carotideo, che si trova a fianco della carotide.

Questa manovra si esegue mantenendo l'iperestensione della testa con una mano sulla fronte e cercando, con tre dita dell'altra mano posizionate nello spazio tra la laringe e i muscoli del collo, la presenza di pulsazioni.

La rivelazione del battito cardiaco al polso non è attendibile in quanto in alcune situazioni può essere assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca.

Accertata l'assenza di polso carotideo e quindi la condizione di arresto cardiaco il soccorritore deve iniziare immediatamente la manovra di massaggio cardiaco che consiste nel comprimere il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale.

Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima appoggiando le mani sovrapposte sulla metà inferiore dello sterno; poi con le braccia tese comprimere lo sterno con la forza sufficiente ad abbassarlo di 3- 5 cm nell'adulto.


Si eseguono in questo modo 15 compressioni alle quali si fa seguire nuovamente una doppia respirazione di soccorso.

La sequenza di 2 respirazioni alternate a 15 compressioni va proseguita fino all'arrivo del medico e ha lo scopo di pompare sangue sufficientemente ossigenato negli organi vitali, come il cervello che viene in questo modo protetto dall'anossia (mancanza di ossigeno).

Dopo quattro cicli di compressioni e ventilazioni (15:2) il soccorritore deve ricontrollare il polso carotideo per accertarsi del perdurare o meno dell'arresto cardiaco.

Il lavoratore (sia esso studente, docente o personale ATA) deve verificare che la scuola sia fornita di cassetta di Primo Soccorso e conoscerne l'ubicazione.

FASI DA SEGUIRE PER PORRE UN INFORTUNATO IN POSIZIONE DI SICUREZZA




1 - Il soccorritore si inginocchia all'altezza dei fianchi della persona infortunata e gli appoggia il palmo della mano sulla spalla opposta.



2 - Il soccorritore piega la gamba dell'infortunato in corrispondenza al braccio disteso, premendo su essa gli solleva un po' il bacino e gli fa scivolare sotto l'anca la mano e parte dell'avambraccio.



3 - Il soccorritore agendo sulla spalla e sull'anca pone l'infortunato su un fianco.



4 - Quando l'infortunato è su un fianco il soccorritore gli pone la mano sotto la guancia con il palmo appoggiato a terra, iperstende al massimo la testa, tira fuori dal corpo l'altro braccio e infine sistema la gamba piegata ponendo il piede all'altezza dell'incavo posteriore del ginocchio dell'altra gamba.



5 - L'infortunato è in posizione di sicurezza